



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

CISOA apprendisti agricoli: le modifiche agli aspetti contributivi

L'INPS ha riassunto le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022. L'articolo 1, commi 191 e 192, della Legge di bilancio 2022, infatti, ha **ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali** di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, includendovi, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa **decorrenti dal 1° gennaio 2022**, i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi **i lavoratori con contratto di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca e i lavoratori a domicilio.

Applicazione della novella normativa alle imprese del settore agricolo – Apprendisti

La materia dell'integrazione salariale afferente ai lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo è disciplinata dall'articolo 8 della Legge n. 457/1972 che riconosce agli **operai agricoli** con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate. L'integrazione salariale in argomento è stata poi **estesa anche agli impiegati e ai quadri** dall'articolo 14, comma 2, della Legge n. 223/1991.

Successivamente, il D.Lgs. n. 148/2015 ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ricomprendendo tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale **anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato**. Pertanto, è risultato evidente che il riferimento della norma di cui al citato articolo 8 della Legge n. 457/1972 ai soli operai non è più compatibile con la nuova disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015. In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificati dalle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2022, i **trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).

Finanziamento della CISOA: obblighi contributivi

In virtù delle suddette modifiche, l'INPS precisa che, per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo **contributo di finanziamento, pari all'1,50%** dell'imponibile contributivo, **dal 1° gennaio 2022**, anche **sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello**. Gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel



NORMATIVA

settore agricolo. L'Istituto ricorda anche che, l'articolo 19, comma 3, della Legge n. 457/1972, prevede che il contributo di finanziamento in argomento non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della Legge n. 1136/1954, recante "Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti". Per l'applicazione dell'esonero in argomento, le matricole contributive dei datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens (inquadri come sopra precisato) devono essere contrassegnate con il **codice di autorizzazione "1D"**, avente il significato di "Esonero dal versamento del contributo Cig".

Istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens

L'INPS, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, fornisce le indicazioni che seguono. A decorrere **dal 1° gennaio 2023**, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione "5R", **la procedura di calcolo sarà aggiornata** al fine di recepire anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato le contribuzioni di cui sopra.

Per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità **da gennaio 2022 a dicembre 2022**, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, i datori di lavoro interessati valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> il **valore di nuova istituzione "M038"**, avente il significato di "Versamento contributo CISOA anno 2022"; nell'elemento <AltroImponibile> l'imponibile dell'anno 2022 e nell'elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell'1,50% calcolato sull'imponibile dell'anno 2022.

L'INPS ricorda che le predette operazioni dovranno essere effettuate **entro il giorno 16** del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto. Per i **dipendenti non più in forza**, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il **codice "NFOR"**, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso il datore di lavoro. Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di cui sopra, ai fini dell'adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni.

Istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri

Per i datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri, in sede di calcolo della contribuzione dovuta per l'emissione del quarto trimestre 2022 sarà calcolata la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato per l'intero anno 2022, applicando l'aliquota di finanziamento pari all'1,50% dell'imponibile contributivo.

A decorrere **dal 1° gennaio 2023** il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà **aggiornato** con l'applicazione dell'aliquota di finanziamento pari all'1,50% dell'imponibile contributivo.

Riferimenti

INPS, circolare 4 gennaio 2023, n. 1



NORMATIVA LEGISLAZIONE

Posticipato il termine di decorrenza di plastic tax e sugar tax

L'imposta sul consumo di **manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)** e l'imposta sul consumo di **bevande analcoliche edulcorate** (cosiddette plastic tax e sugar tax), sono state introdotte dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). In particolare, la **plastic tax** riguarda i manufatti in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, a esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Viene riconosciuto un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, nella misura del **10%** delle spese da esse sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di **manufatti compostabili**.

La **sugar tax**, istituita dall'articolo 1, commi 661-676 della citata Legge di bilancio 2020, è un'imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche dolcificate nella misura di **10 euro** per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di **0,25 euro** per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Per entrambe le misure, il termine di decorrenza dell'efficacia era stato inizialmente fissato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti attuativi e poi più volte modificato, arrivando, da ultimo, a essere indicato nella data del 1° gennaio 2023.

La Legge di bilancio 2023, all'**articolo 1, comma 64**, differisce nuovamente il termine di decorrenza dell'efficacia delle predette imposte che, infatti, viene **posticipato al 1° gennaio 2024**.

Riferimenti

Legge n. 197/2022

Nuove risorse per il settore agricolo con il Fondo danni catastrofali e il Fondo per la biodiversità

La Legge di bilancio 2023 stanziava nuove risorse per l'**agricoltura**. In particolare, è stata aumentata di **9,5 milioni di euro** (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici** alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l'avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della **biodiversità di interesse agricolo e alimentare** e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di **500.000 euro**.

Riferimenti

Legge n. 197/2022



NORMATIVA PRASSI

Modifiche al Decreto carburanti su buoni benzina ed eventuali interventi sui prezzi

È stato modificato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 gennaio il decreto legge in materia di **trasparenza dei prezzi dei carburanti**, approvato dal governo il 10 gennaio 2023. I punti sottoposti a cambiamento riguardano i **buoni benzina** ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti e la possibilità che il governo si riserva di intervenire nel caso si verifichi un **aumento del prezzo del greggio**.

In particolare, per quel che riguarda il primo punto, è stato prorogato **fino al 31 dicembre 2023** il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di **200 euro per lavoratore**, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In precedenza, il periodo citato era fissato al solo primo trimestre dell'anno.

Infine, è stato stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell'IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare **riduzioni del prezzo finale alla pompa**.

Riferimenti

Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 12 gennaio 2023, n. 16

Hub Aziende: rilascio componenti tecniche e applicative

Nell'ambito delle iniziative correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e con riferimento al progetto "Processi reingegnerizzati e digitalizzati per la realizzazione di più servizi target - Hub Aziende", l'INPS comunica il **rilascio delle componenti tecniche e applicative** che abilitano l'Hub Aziende.

L'infrastruttura Hub Aziende è l'insieme di soluzioni tecniche, tecnologiche e organizzative, unite alla definizione di regole di funzionamento, che consentono la realizzazione e l'esercizio di hub intesi come ulteriori canali per la fruizione dei **servizi per aziende e intermediari**, che si aggiungono a quelli già messi a disposizione dall'Istituto. Il primo scenario già definito e implementato per "Hub Aziende" è quello riferito all'invio dei flussi Uniemens all'Istituto, che si aggiunge alla modalità attuale e prevede **l'upload del file Uniemens** tramite il relativo servizio presente on-line.

L'INPS, nei prossimi mesi, definirà gli atti preparatori propedeutici alla fase di accreditamento, nonché i requisiti necessari per lo stesso e avvierà la **fase di sperimentazione** per verificare la corretta fruizione dei servizi dell'Istituto tramite tali canali.

Riferimenti

INPS, messaggio 12 gennaio 2023, n. 226